

Convenzione tra il Comune di Pogliano Milanese, la Società Statale 33 s.r.l. ed ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, per la realizzazione d'interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema agroforestale e delle aree naturali nel territorio comunale.

tra

Il Comune di Pogliano Milanese , con sede in P.zza dei Volontari Avis AIDO, 6 – C.F. 86502140154 / P. I.V.A 04202630150 , in questo atto rappresentata da Arch. Ferruccio Migani,

e

l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito denominato ERSAF) con sede in via Pola, 12 – Milano – C.F./P.IVA: 03609320969, rappresentata dal Direttore dott. Massimo Ornaghi

e

la Società Statale 33 s.r.l. con sede in viale Rimembranze n.6 C.F./P.IVA 03549620965, rappresentata dal sig. Rossoni Natale;

Premesso che

a seguito di pubblicazione dell'avviso esplorativo per la definizione di collaborazioni, ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema agroforestale e delle aree naturali della Regione Lombardia, il Comune di Pogliano M.se ha presentato la propria candidatura allo scopo di attuare interventi di valorizzazione del sistema agro-forestale e delle aree naturali presenti sul territorio comunale;

Il Comune di Pogliano M.se, Regione Lombardia, la Provincia di Milano (oggi divenuta Città Metropolitana di Milano) e la Società Statale 33 s.r.l. hanno sottoscritto un accordo di programma per la definizione e l'approvazione del P.I.I. (Programma Integrato d'Intervento) di rilevanza regionale riguardante le aree in fregio alla S.S. 33 del Sempione e alla S.P. 229;

il Programma Integrato d'Intervento prevede tra l'altro l'attuazione, ad esclusivo onere della Società Statale 33 s.r.l., di interventi di riqualificazione paesistica ed ambientale, delle aree poste a fregio della S.P. 229, comprese nella proprietà della società proponente, per un importo di euro 180 mila;

Il Programma Integrato d'Intervento è stato approvato da Regione Lombardia con Decreto assessore regionale n.11710 del 10,12,2012 e dal Comune di Pogliano M.se con deliberazione di Consiglio comunale n.44 22,11,2012.

la Regione Lombardia con L.R. 12/01/2002 n. 3 sostituita con L.R. n. 31 del 10 dicembre 2008, art. 62, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito ERSAF);

ERSAF ai sensi dell'art. 63 comma 3 della L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008 svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e del territorio rurale nonché a favore di altri enti pubblici e, ai sensi dello statuto approvato dal CDA con delibera n. III/206 del 21 aprile 2016, svolge tra l'altro attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale;

il tema della riqualificazione forestale e ambientale e della sua gestione e valorizzazione costituisce per ERSAF un ambito di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative e dimostrative;

all'art. 6, comma 1 e comma 2, dello statuto di ERSAF, approvato con D.G.R. del 30 marzo 2011, n. IX/1459 e DGR n X/5436 del 25 luglio 2016, è stabilito che ERSAF, mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato con enti, aziende e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche dell'ente;

Considerato che

l'attuazione della convenzione costituisce per i soggetti contraenti:

- un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione i soggetti contraenti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;
- l'esercizio di una funzione pubblica relativa alla valorizzazione multifunzionale del territorio, come opportunità e modello di sviluppo, di riqualificazione paesaggistica e ambientale, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;
- ERSAF per le ragioni sopra esposte offre garanzie tecniche per la notevole esperienza acquisita nella gestione del demanio forestale lombardo e di alcuni siti della Rete Europea Natura 2000 e nella realizzazione di interventi di compensazione ecologica e di manutenzione idraulico forestale con tecniche d'ingegneria naturalistica ed è inoltre in grado di fornire piante forestali autoctone di provenienza certificata, elemento quest'ultimo di particolare rilevanza per gli interventi di rimboschimento.

-le spese sostenute dal Comune di Pogliano M.se e dalla Società Statale 33 s.r.l. per l'attuazione della presente convenzione costituiscono mero ristoro delle spese effettivamente sostenute da ERSAF

Ritenuta

da parte di ERSAF la proposta del Comune di Pogliano M.se rientrante tra le finalità, gli obiettivi istituzionali e le competenze dell'ente, valutando di poter collaborare con il comune stesso;

Dato atto

che ERSAF, il Comune di Pogliano M.se e la Società Statale 33 s.r.l., tenuto conto delle rispettive competenze, riconoscono l'opportunità di attuare la previsione del Programma Integrato d'Intervento, progettando e realizzando le opere di rinaturalizzazione dell'area che costituisce un corridoio ecologico in adiacenza alla SP229 e alla SS 33 del Sempione, ed è compresa nella Rete Ecologica Regionale.

L'intervento prevede la realizzazione di aree boscate, filari arbustivi e di un sottopasso faunistico, il cui finanziamento è a carico della Società Statale 33 s.r.l., che sottoscrive la convenzione, facendosi carico dell'onere delle spese sostenute da ERSAF.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Scopo e finalità

Il Comune di Pogliano M.se, la Società Statale 33 s.r.l. ed ERSAF collaboreranno per la realizzazione dell'intervento di rinaturalizzazione di un corridoio ecologico in adiacenza alla SP 229 e alla SS 33 del Sempione, in un'area compresa nella RER (Rete Ecologica Regionale), le cui spese di realizzazione saranno a carico della predetta Società;

L'intervento costituisce un'opportunità ed un modello di sviluppo di riqualificazione

ambientale e paesaggistica di un territorio periurbano, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione della politiche regionali, metropolitane e comunali. L'impegno reciproco mira a programmare e attuare in modo condiviso le azioni programmate al fine di garantire la sinergia dei soggetti coinvolti.

Art. 2 – Linee d'azione

I soggetti firmatari del presente accordo si impegnano a realizzare il progetto secondo le seguenti linee:

- a) progettare e realizzare l'intervento di forestazione per importo di euro 180 mila;
- b) definire gli interventi di manutenzione e un modello di gestione di lungo periodo coinvolgendo aziende agricole locali;
- c) realizzare iniziative di divulgazione e promozione del progetto con il coinvolgimento di risorse sociali e culturali dell'area (scuole, associazioni, ecc..);
- d) realizzare attività di monitoraggio della rinaturalizzazione dell'area ed in particolare del sottopasso faunistico.

Art. 3 – Impegni di ERSAF

3.1 - ERSAF provvederà alla realizzazione del progetto attraverso le seguenti attività:

- a) redazione degli elaborati progettuali a vari livelli. Il progetto esecutivo sarà integrato con:
 - piano della manutenzione quinquennale delle opere oggetto di finanziamento;
 - la redazione, ove necessaria dei piani di sicurezza, nei termini indicati dalla normativa in vigore;
 - il sistema di monitoraggio delle attività;
- b) realizzazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo in amministrazione diretta;
- c) direzione lavori;

d) fornitura del materiale vivaistico necessario di idonea provenienza e certificato a norma di legge secondo le specifiche contenute nel progetto esecutivo;

e) gestione e manutenzione del costituendo patrimonio forestale in progetto per tre anni, a decorrere dalla data di ultimazione degli impianti;

f) rilascio del certificato di fine lavori e di regolare esecuzione;

g) supporto alla definizione, in via preliminare, di un primo modello di gestione/manutenzione di lungo periodo di concerto con l'amministrazione Comune di Pogliano M.se e le aziende agricole coinvolte;

h) supporto alle iniziative di divulgazione e promozione del progetto nel coinvolgimento delle risorse sociali e culturali dell'area (scuole, associazioni ecc..)

i) realizzazione di azioni di monitoraggio del sottopasso ecologico.

3.2 – per la realizzazione delle attività sopradescritte ERSAF, in qualità di soggetto progettista, esecutore e ufficio di direzione lavori riceverà da parte della società Statale 33 srl riguardo agli interventi di forestazione l'importo di euro 180mila.

Art. 4 - Impegni del Comune di Pogliano M.se

Il Comune di Pogliano M.se si impegna a: recepire i vincoli determinati per legge dall'effetto dei lavori all'interno dei propri strumenti di governo del territorio e a comunicare alla città Metropolitana di Milano le nuove superfici a bosco ai fini dell'aggiornamento del Piano d'Indirizzo Forestale Provinciale;

Art. 5 – Impegni della società Statale 33

La società Statale 33 s.r.l., in quanto titolare della disponibilità dei terreni sui quali si realizzerà il progetto si impegna a rendere disponibili e cantierabili i terreni

per i lavori secondo quanto previsto dal progetto entro la data di inizio dei lavori.

Provvedere alla gestione quinquennale delle aree e alla conservazione delle opere nell'ambito della programmazione ordinaria di manutenzione di aree verdi.

Art. 6 – Rimborso delle spese

Per l'esecuzione della serie di azioni identificate all'art. 1, la società Statale 33 s.r.l. è tenuta a rimborsare ad ERSAF le spese effettivamente sostenute, in base al prezzario delle opere forestali, di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, e puntualmente identificate in sede progettuale, da contabilizzare in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nel 10%. A tale scopo si conviene tra le parti che ERSAF emetterà apposite fatture con le modalità indicate al successivo articolo 7. L'importo totale delle prestazioni al lordo dell'IVA di legge dovrà sottostare al valore economico indicato nel testo dall'accordo di Programma pari ad €1.180.000.

Art. 7 – Modalità di rimborso

Il rimborso delle spese sostenute ad ERSAF da parte della società Statale 33 s.r.l. avverrà con le seguenti modalità e dietro presentazione di idoneo documento fiscale:

- il 40% dell'importo, alla presentazione della documentazione di inizio lavori;
- il 50% dell'importo, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori redatti dalla Direzione lavori e sulla base del ricevimento della relativa documentazione;
- il saldo nell'importo massimo del 10%, entro 45 giorni dall'avvenuta presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale.

I soggetti contraenti concordano di stabilire che il pagamento da parte della società Statale 33 s.r.l. dei suddetti importi sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, farà fede allo scopo la data di inoltro della relativa

fattura elettronica. La fattura sarà inviata a mezzo PEC, per conoscenza, anche al Comune di Pogliano M.se, Area Urbanistica – C.F. 86502140154 / P. I.V.A 04202630150.

I soggetti contraenti concordano di ritenere sospeso il termine di cui sopra qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, il Comune di Pogliano M.se provveda a formalizzare a ERSAF e per conoscenza alla società Statale 33 s.r.l. puntuali e motivate contestazioni riferite alla realizzazione degli interventi o all'importo dei documenti contabili. Entro il termine assegnato dal Comune di Pogliano M.se ERSAF formalizzerà le proprie controdeduzioni a seguito delle quali il Comune assumerà le proprie determinazioni in merito che, ai fini della fatturazione, dovranno essere trasmesse anche alla società Statale 33 s.r.l.

Art. 8 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, rinnovabile per ulteriori tre a seguito di approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi, ed entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione; resta inteso che annualmente gli organi competenti dell'amministrazione comunale valuteranno l'opportunità di procedere con l'approvazione di singoli progetti, anche senza continuità temporale, in attuazione dei contenuti dell'articolo 2.

Art. 9 – Iniziative pubbliche

In occasioni di iniziative pubbliche afferenti le tematiche oggetto della presente convenzione i soggetti contraenti daranno reciprocamente notizia della collaborazione in atto.

Art. 9 bis – Ulteriori iniziative

Il comune di Pogliano M.se ed ERSAF si riservano la possibilità, in attuazione della presente convenzione, di condividere ulteriori azioni di rinaturalizzazione di aree

nel territorio comunale, con lo scopo di tutelare e promuovere la biodiversità ed implementare i servizi ecosistemici nella logica e con gli obiettivi della forestazione urbana e periurbana;

Art. 10 – Facoltà di recesso

Il Comune di Pogliano Milanese e l'ERSAF possono recedere dalla presente convenzione prima della scadenza prevista con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

Nel caso di recesso da parte del Comune di Pogliano M.se, recesso che potrà avvenire ad ogni fine stagione lavorativa, dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, lo stesso verserà ad ERSAF l'importo corrispondente agli interventi realizzati, come da documentato stato di avanzamento dell'attività e da rapporto del funzionario tecnico del Comune di Pogliano M.se.

Nel caso di recesso da parte di ERSAF, recesso che potrà avvenire ad ogni fine stagione lavorativa dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, ERSAF chiederà il versamento dell'importo corrispondente agli interventi realizzati, come da documentato stato di avanzamento dell'attività e da rapporto del funzionario tecnico del Comune di Pogliano M.se.

L'inadempimento totale o parziale di una delle clausole convenute con la presente convenzione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso da comunicarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC.

In caso di recesso è fatto salvo, in ogni caso, per i sottoscrittori della presente convenzione il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Non è ammesso il recesso da parte della società Statale 33 s.r.l.

Art. 11 – Tracciabilità dei movimenti finanziari

ERSAF è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all' oggetto della presente convenzione.

In particolare, ERSAF assume:

- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative alla presente convenzione;
- l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c di cui al punto precedente;
- l'obbligo di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente convenzione, una apposita clausola ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3 c. 9-bis della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.

Art. 12 – Privacy e trattamento dei dati

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione di tale Convenzione ai sensi dell'art. 6.1, lett. b), del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati

personali nell'osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nella presente Convenzione.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare la presente Convenzione e si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui alla presente Convenzione – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

Art. 13 – Controversie e foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto, i soggetti contraenti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di Milano.

Art. 14 – Varie ed eventuali

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li.....

PER IL COMUNE DI POGLIANO M.SE

.....

PER LA SOCIETA' STATALE 33 S.R.L.

.....

PER ERSAF

Il Direttore

Massimo Ornaghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 85/2005 e ss.mm.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.